



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 38 DEL 30/04/2025

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VIA - impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 18,783 MW e potenza in immissione pari a 18,714 MW con annesso impianto di accumulo di potenza pari a 15 MWh, denominato FV32-22 da realizzarsi nel Comune di San Pietro Vernotico

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con nota in atti al prot. n. 30177 del 27/09/2024, da ultimo regolarizzata con nota in atti al prot. n. 37911 del 28/11/2024, il proponente SAN PIETRO VERNOTICO SOLAR PARK S.R.L. (Via Antonio Francavilla n. 6, San Vito dei Normanni, sanpietrovernoticosolarpark@pec.it), ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione ed esercizio di un *“impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 18,783 MW e potenza in immissione pari a 18,714 MW con annesso impianto di accumulo di potenza pari a 15 MWh, denominato FV32-22 da realizzarsi nel Comune di San Pietro Vernotico”*;
- con nota prot. n. 39675 del 12/12/2024, questo Servizio ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ha chiesto agli Enti di seguito riportati di esprimere il proprio parere motivato:
 - COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
 - REGIONE PUGLIA: ASSETTO DEL TERRITORIO
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 - ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI
 - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO


- AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
 - REGIONE PUGLIA: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
 - REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – BARI
 - REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE NATURALI – BARI
 - SNAM RETE GAS – DISTRETTO DI BRINDISI
- sono pervenuti i pareri degli Enti interessati di seguito riportati:
- SNAM –nota prot. n. 09 del 09/01/2025, in atti al prot. n. 665 del 09/01/2025, con la quale si rappresenta che *“Vi significhiamo quindi che al fine di individuare puntualmente le interferenze fra le rispettive infrastrutture, siamo a segnalarVi la necessità di individuare tramite picchettamento congiunto in campo, il tracciato del gasdotto, così da permettere, la trasposizione (con le fasce di servitù) sugli elaborati progettuali della realizzanda opera ovvero la rappresentazione grafica dei punti interferenti che successivamente ci dovranno essere sottoposti per la valutazione della risoluzione delle interferenze”*;
 - ARPA con nota prot. n. 0003390/2025, in atti al prot. n. 2272 del 22/01/2025, avanza richiesta di documentazione integrativa anche in relazione all’interferenza con SIN di Brindisi, a cui il proponente ha dato riscontro con nota in atti al prot. n. 7983 del 10/03/2025;
 - Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – con nota prot. n. 83380/2025 del 17/02/2025, in atti al prot. n. 5565 del 17/02/2025, chiede integrazione documentale con indicazione circa:
 - la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche necessarie per le coltivazioni previste nel piano agronomico e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
 - le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell’autorizzazione all’emungimento e/o allacciamento a comprensori irrigui di cui si chiede copia;
 - specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura;
- dalla documentazione progettuale si evince quanto segue:
- il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza moduli pari a 18.783 kWp per una potenza in immissione alla rete di 18.714 Kw, la produzione energetica sarà supportata da un “Sistema di Accumulo” a batteria di potenza pari a 15.000 kWh;
 - l’area di intervento risulta essere pari a circa 27,3 ettari complessivi, l’intera superficie viene separata da strade interpoderali; tali aree, nel vigente strumento urbanistico, sono destinate attualmente a zone di uso agricolo (zone E) come da Certificato di Destinazione Urbanistico e risultano nella disponibilità del proponente; in relazione a detti terreni non risultano prodotti agli atti contratti registrati e trascritti
 - la superficie totale dell’area interessata dal progetto è ricade sui fogli 46 e 50 del catasto territoriale del comune di San Pietro Vernotico ed investe una superficie totale di 27,5 ha circa e una superficie di area coltivabile pari a circa 28,5 ha; trattasi di aree pianeggianti e che attualmente risultano per la maggior parte destinate alla coltivazione di vecchi oliveti oramai affetti in maniera grave da xylella fastidiosa e prossimi all’espianto; sul punto si richiama quanto disciplinato dall’art. 1 della L.R. 41/2014 nella parte in cui dispone che *in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la*

continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianco, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianco, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2;

- nella zona progettuale e nell'areale di progetto non sono presenti oliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007
- il proponente dichiara che il progetto è localizzato in area idonea, secondo l'art. 20 del D.Lgs 199/2021;
- le opere di connessione di imponente sviluppo chilometrico, pari a circa 13,8 Km con connessione alla Stazione Elettrica SE della RTN "Brindisi Sud – Brindisi Sud CE", interferiscono con la viabilità provinciale oltre che con diversi corsi d'acqua, alcuni dei quali facenti parte del reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, lambiscono la Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci" interessando la sua area di rispetto e ricadono nel SIN di Brindisi; a riguardo il proponente non ha prodotto il documento di valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06;
- in relazione alle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" del MITE del 27 giugno 2022 si riporta che:
 - requisito A1 rispettato in quanto la superficie destinata all'agricoltura risulta pari all' 87,00% della SUPERFICE Stot;
 - requisito A2 - valore di LAOR pari al 33,47% e pertanto inferiore al 40%;
 - requisito B1 – il proponente ritiene che il requisito risulta soddisfatto, in quanto i terreni risultano oggi per la maggior parte di essi non coltivati con la presenza di ulivi; pertanto, le colture agricole individuate dalla relazione specialistica a corredo della presente relazione soddisfano il requisito;
 - requisito B2 – il proponente ritiene che tale requisito risulta verificato;
 - requisito C – il proponente dichiara che per il progetto di cui trattasi l'area destinata a coltura agricola coincide con l'intera area del sistema agrivoltaico (a meno delle aree utilizzate per le strade interne, e per le opere accessorie come riportate e quantificate nelle tabelle già sopra riportate), in quanto la scelta progettuale è ricaduta sul sistema indicato dalle linee guida del MITE come TIPO 1. L'altezza minima dei moduli è stata progettata in modo da consentire la continuità delle attività agricole anche sotto ai moduli fotovoltaici;
 - requisiti D ed E – il proponente dichiara di rispettare tali requisiti in quanto prevede la presenza di un sistema di monitoraggio
- il progetto agricolo prevede la suddivisione in lotti delle attività colturali che sommariamente riguarderanno:
 - lotto 1:
 - l'area di mitigazione è di circa 11.365,22 mq interamente coltivata, la fascia sarà composta da un unico filare con un sesto di impianto di quattro metri tra le piante, circa 568 piante di ulivo e da un unico filare di *Thymus vulgaris* con le piante distanziate un m sulla fila, il timo maggiore è una delle classiche piante

- aromatiche perenni della flora mediterranea, un piccolo arbusto, sempreverde e aghiforme che ben si consocierà con l'ulivo;
 - l'area coltivata sotto e tra le file dei tracker sviluppa 125.709,72 mq di area coltivabile;
 - quindi complessivamente abbiamo 137.074,94 mq circa di area coltivata pari al 88,44% dell'area totale;
- lotto 2:
 - l'area di mitigazione è di circa 6.686,59 mq interamente coltivata, la fascia sarà composta da un unico filare con un sesto di impianto di quattro metri tra le piante, circa 230 piante di ulivo e da un unico filare di *Thymus vulgaris* con le piante distanziate un m sulla fila;
 - l'area coltivata sotto e tra le file dei tracker sviluppa 42.885,53 mq di area coltivabile;
 - quindi complessivamente abbiamo 47.487,06 mq circa di area coltivata pari al 87,66 % dell'area totale;
- lotto 3:
 - l'area di mitigazione è di circa 2.372,73 mq interamente coltivata, la fascia sarà composta da un unico filare con un sesto di impianto di quattro metri tra le piante, circa 119 piante di ulivo e da un unico filare di *Thymus vulgaris* con le piante distanziate un m sulla fila;
 - l'area coltivata sotto e tra le file dei tracker sviluppa 9.818,03 mq di area coltivabile;
 - quindi complessivamente abbiamo 12.190,76 mq circa di area coltivata pari al 80,02 % dell'area totale;
- lotto 4
 - l'area di mitigazione è di circa 2.242,93 mq interamente coltivata, la fascia sarà composta da un unico filare con un sesto di impianto di quattro metri tra le piante, circa 112 piante di ulivo e da un unico filare di *Thymus vulgaris* con le piante distanziate un m sulla fila;
 - l'area coltivata sotto e tra le file dei tracker sviluppa 9.579,89 mq di area coltivabile;
 - quindi complessivamente abbiamo 11.822,82 mq circa di area coltivata pari al 80,94 % dell'area totale;
- lotto 5
 - l'area di mitigazione è di circa 3.608,57 mq interamente coltivata, la fascia sarà composta da un unico filare con un sesto di impianto di quattro metri tra le piante, circa 180 piante di ulivo e da un unico filare di *Thymus vulgaris* con le piante distanziate un m sulla fila;
 - l'area coltivata sotto e tra le file dei tracker sviluppa 25.955,01 mq di area coltivabile;
 - quindi complessivamente abbiamo 29.563,58 mq circa di area coltivata pari al 86,99 % dell'area totale
- area sperimentale:
 - l'area è di circa 8.236 mq ed è un lotto esterno all'area di impianto, privo di tracker;
 - Il piano prevede la coltivazione colture di orticole in conduzione biologica come previsto dal disciplinare Biologico Regolamento (UE) 2018/848;

- quindi complessivamente abbiamo 8.236 mq circa di area coltivata pari al 100 % della superficie totale del lotto;
- nei suddetti lotti da 1 a 5 e nell'area sperimentale si prevede al primo anno la coltivazione dell'aglio (*Allium sativum*) tra i filari e sotto i tracker; la successione colturale sarà condotta utilizzando tutta la superficie utile di tutti i filari lasciando incolto soltanto lo spazio destinato alle carreggiate per il passaggio dei mezzi da lavoro; ciò comporta che l'area annualmente coltivata è di mq 213.948,18;



Considerato, altresì, che:

un intervento del genere comprometterebbe le relazioni funzionali con il contesto circostante, andando a frammentarne la matrice agricola e le connessioni tanto fisiche, che visuali; inoltre, ne risentirebbe la struttura estetico percettiva della campagna circostante e ciò svaluterebbe i valori paesaggistici degli immobili segnalati e delle relative aree di rispetto;

l'impianto in questione produrrebbe artificializzazione del contesto, trasformando per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, florovegetazionale esistente;

alla luce del fatto che nell'intorno di circa 1,5 Km dell'impianto in questione non vi sono impianti autorizzati e/o in corso di valutazione, la realizzazione del progetto in parola minerebbe la valorizzazione del patrimonio identitario culturale-insediativo, la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici; dei suoi caratteri peculiari, del suo patrimonio identitario-culturale-insediativo in chiave di ospitalità agrituristica; della valorizzazione dei beni culturali come sistemi territoriali integrati;

con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;

gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della

NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

il cavidotto di connessione:

- intercetta un corso d'acqua rientrante tra i reticoli idrografici di connessione della Rete Ecologia Regionale e pertanto si rende necessario la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità e della normativa d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2 del PPTR;
- lambisce la Riserva Naturale Regionale Orientata “*Bosco di Santa Teresa e dei Lucci*” potendo avere su questa ripercussioni sia in fase di cantiere che in fase di esercizio rendendo necessaria una più approfondita analisi degli impatti ambientali e ciò ancor più in ragione del fatto che gli scavi di fatto interesserebbero siti da bonificare rientranti nella perimetrazione del SIN di Brindisi;

in relazione alle interferenze delle opere di connessione con il reticolo idrografico, si rende necessario verificare la compatibilità idraulica dell'intervento in questione; a riguardo si riporta che in forza della D.G.R. 1675 del 08/10/2020 l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito:

- per i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
- per il reticolo minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;

in dette aree, in applicazione dell'art. 6 delle NTA del PAI, non possono essere consentite tra le altre attività:

- *l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente*; il proponente prevede di installare in detta fascia oltre ai pannelli fotovoltaici anche le strutture di riparo degli ovini, la mitigazione perimetrale ecc ecc;
- *possono essere consentiti la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.*

Considerato che dalla documentazione prodotta dal proponente, sulla base dei pareri acquisiti, e tenuto conto delle interferenze sopra riportate si desume che il progetto per la realizzazione dell'intervento in questione necessita di una elaborazione più approfondita riguardo all'analisi degli impatti paesaggistici ed ambientali anche in considerazione del fatto che l'area in questione nell'intorno di circa 1,5 km non risulta interessata dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e pertanto può essere in tal senso considerata incontaminata.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 26/22;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Deliberazione di Consiglio P.le n. 34 del 15.10.2019 recante “Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici nel territorio della Provincia di Brindisi”
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 19.02.2025 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2025 – 2027 ed i relativi allegati.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 26/22 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

DISPONE

- di **assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione ed esercizio di un *“impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 18,783 MW e potenza in immissione pari a 18,714 MW con annesso impianto di accumulo di potenza pari a 15 MWh, denominato FV32-22 da realizzarsi nel Comune di San Pietro Vernotico”*; presentato dal proponente SAN PIETRO VERNOTICO SOLAR PARK S.R.L (Via Antonio Francavilla n. 6, San Vito dei Normanni, sanpietrovernoticosolarpark@pec.it);
- di trasmettere copia del presente provvedimento al proponente e agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL
DIRIGENTE
*Dott. Pasquale

EPIFANI

* firmato digitalmente

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Funzionario
D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Servizio

Il Dirigente del
Dott. Pasquale Epifani
* firmato digitalmente